

COMUNE DI GIRASOLE

PROVINCIA DI NUORO

SERVIZIO SOCIO- CULTURALE E DEMOGRAFICO

Via Nazionale 08040 Girasole - Tel. 0782/623143-622247- Fax. 0782/668975

E-mail: servizisociali@comune.girasole.og.it**BANDO**

per la presentazione e l'individuazione dei beneficiari per l' ammissione alla misura regionale denominata **REIS** (Reddito di inclusione sociale)

di cui alla L.R. n° 18 del 2 agosto 2016 D.G.R. N° 34/25 del 11/08/2021.

PARTE PRIMA – ULTERIORI SEI MESI**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO-CULTURALE E DEMOGRAFICO****RENDE NOTO**

che i soggetti in possesso dei requisiti di cui al presente bando potranno presentare domanda per la misura regionale denominata **REIS** (*Reddito di inclusione sociale*) ai sensi della Legge Regionale n° 18 del 2 agosto 2016 di cui alla Delibera di Giunta Regionale N°34/25 del 11/08/2021 secondo quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia. – **ULTERIORI SEI MESI.**

Articolo 1: Oggetto

Il presente Avviso Pubblico ha come oggetto l'individuazione, nel Comune di Girasole, degli aventi diritto alla misura regionale denominata REIS introdotta dalla Legge Regionale n° 18 del 2 agosto 2016 e nel rispetto delle Linee Guida approvate dalla Giunta Regionale con delibera n.°34/25 del 11/08/2021

Articolo 2: Requisiti per l'accesso al beneficio

La norma prevede che l'erogazione del sussidio economico o il suo equivalente sia condizionata allo svolgimento di un progetto di inclusione attiva stabilito per il superamento della condizione di povertà, fatta eccezione per i casi specificati nell'art. 6.

Possono accedere al REIS i soggetti di cui all'art. 3 della Legge Regionale n. 18/2016 e ss.mm.ii.:

- “i nuclei familiari, anche unipersonali, ivi comprese le famiglie di fatto conviventi da almeno sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da almeno ventiquattro mesi nel territorio della Regione;
- “per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari, si prescinde dal requisito della residenza protratta per ventiquattro mesi”.

Inoltre il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- un indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) ordinario o corrente **non superiore** ai € 12.000,00;
- un valore del **patrimonio immobiliare**, come definito ai fine ISEE, diverso dalla casa di abitazione non superiore ad € 40.000,00;
- un valore del **patrimonio mobiliare** come definito ai fini ISEE non superiore a € 8.000,00, accresciuta di € 2.000,00 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo fino ad un massimo di € 12.000,00 incrementato di ulteriori € 1.000,00 per ogni figlio successivo al secondo. I predetti massimali sono ulteriormente incrementati di € 5.000,00 per ogni componente con disabilità e di € 7.500,00 per ogni componente in condizione di disabilità grave e non autosufficienza.

Il nucleo familiare con **ISEE ordinario** compreso tra € 9.360 e i € 12.000, oltre al possesso dei requisiti sopra elencati, dovranno avere un valore ISR (Indicatore della Situazione Reddittuale) pari o inferiore alla soglia di povertà articolata per fasce secondo la specifica tabella di seguito riportata:

Ampiezza famiglia	Soglia povertà annuale
1 componente	€ 7.883,64
2 componenti	€ 13.139,40
3 componenti	€ 17.475,36
4 componenti	€ 21.417,24
5 componenti	€ 24.964,80
6 componenti	€ 28.381,08
7 e più componenti	€ 31.534,56

Il valore ISR non verrà preso in considerazione in caso di **ISEE corrente**.

E' inoltre necessario che ciascun componente il nucleo familiare:

- non possieda autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a

250cc, immatricolati per la prima volta nei 12 mesi antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità);

- non possieda imbarcazioni da diporto.

Articolo 3- Incompatibilità tra Reddito di cittadinanza, Reddito di Emergenza e REIS.

Al fine di armonizzare i due strumenti, quello nazionale e quello regionale si precisa che:

- il Reddito di Cittadinanza e Reddito di Emergenza sono incompatibili con il REIS: pertanto il soggetto che percepisce il reddito di cittadinanza e/o il REM (Reddito di Emergenza) non può accedere al REIS;
- l'istanza per il REIS è inammissibile se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:
 - a) l'istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al Reddito di Cittadinanza, non abbia presentato domanda;
 - b) l'istante è stato ammesso al Reddito di Cittadinanza.

Art. 3.1- Deroga all'incompatibilità tra Reddito di cittadinanza (Rdc) e REIS.

Possono accedere al REIS i nuclei familiari che beneficiano del Reddito di Cittadinanza con importi inferiori a € 100,00 mensili in tal caso verrà erogato il sussidio economico fino al raggiungimento dell'importo mensile che spetterebbe per il REIS in relazione alla priorità corrispondente all'ISEE così come dettagliato all'art. 4.

Per i nuclei familiari con minori la soglia per accedere al REIS è incrementata di euro 100 per ogni figlio minore, ma non potrà essere superiore ad € 455,00 corrispondente al beneficio massimo previsto per i beneficiari REIS.

A titolo esemplificativo:

Numero componenti	Importo ISEE	Importo RDC	Importo REIS
1 adulto	€ 3.000,00	€ 70,00	€ 275,00-€ 70,00= € 205,00
3 adulti	€ 3.000,00	€ 101,00	€ 0,00
3 (2 adulti e 1 minore)	€ 3.000,00	€ 101,00	€ 425,00-€ 101,00= € 324,00

Articolo 4-Priorità di erogazione e scala degli importi REIS.

Per l'erogazione del REIS è stata introdotta una scala di priorità legata al valore ISEE del nucleo familiare e, inoltre, una scala di sub-priorità legata a particolari caratteristiche del nucleo familiare.

Gli importi annuali del REIS sono definiti in ragione del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo secondo quanto indicato nelle tabelle sotto riportate.

Qualora il nucleo familiare presenti l'ISEE corrente che ha una validità di 6 mesi, il REIS verrà riconosciuto per 6 mesi, rinnovabili per ulteriori 6 previa riapertura dei termini di presentazione delle istanze e rivalutazione dei requisiti di accesso.

Priorità 1

ISEE da € 0,00 a € 3.000,00

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	€ 1.650	€ 275
2	€ 2.100	€ 350
3	€ 2.550	€ 425
4 e superiori a 4	€ 2.730	€ 455

Priorità 2

ISEE da € 3.000,01 a € 6.000,00

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	€ 1.350	€ 275
2	€ 1.800	€ 300
3	€ 2.250	€ 375
4 e superiori a 4	€ 2.430	€ 405

Priorità 3

ISEE da € 6.000,01 a € 9.360,00 esclusi

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	€ 840	€ 140
2	€ 1.290	€ 215
3	€ 1.740	€ 290
4 e superiori a 4	€ 1.920	€ 320

Priorità 4

ISEE da € 9.360,00 a € 12.000,00

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	€ 540	€ 90
2	€ 990	€ 165
3	€ 1.440	€ 240
4 e superiori a 4	€ 1.620	€ 270

Sub priorità in relazione alle caratteristiche del nucleo familiare.

All'interno di ogni priorità ISEE, le risorse sono erogate in base alle seguenti sub-priorità:

- 1- famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
- 2- famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia)
- 3- famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;
- 4- coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;
- 5- famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

Art. 5 Progetti personalizzati di inclusione attiva.

Il REIS consiste in un patto tra la regione e il beneficiario, esteso all'intero nucleo familiare, che prevede la partecipazione ad un percorso finalizzato all'emancipazione dell'individuo affinché egli sia in seguito in grado di adoperarsi per garantire a sé stesso ed alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica.

Lo svolgimento in un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del sussidio economico, ad eccezione dei casi previsti all'art. 6 ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie.

Pertanto il progetto dovrà essere avviato contestualmente alla concessione del sussidio economico. La durata dei Progetti di inclusione non corrisponde necessariamente a quella dell'erogazione del sussidio monetario.

Art 6 Le limitate ed eccezionali casistiche di progetti REIS non strettamente collegati a politiche attive d'inclusione.

I beneficiari del Reis senza il vincolo della partecipazione ad un progetto di inclusione attiva sono i seguenti:

- famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 70 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%;
- famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previste dalla L.R. n. 20/1997.

Si precisa che nel caso di famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. n. 20/1997, sarà cura del Servizio Sociale Professionale, anche con il raccordo dei competenti servizi sanitari, valutare il loro coinvolgimento nei progetti di inclusione attiva

- Inoltre in considerazione di particolari situazioni, valutate di volta in volta dal Servizio Sociale Professionale, in cui i compiti di cura e istruzione dei figli o l'attività di cura e assistenza rivolta ai familiari con disabilità grave renda impossibile lo svolgimento di un'attività extradomestica, in armonia con quanto previsto dai commi 1 e 2, dell'art. 15 della

L.R. n. 18/2016, il sussidio economico REIS potrà essere erogato anche senza il vincolo della partecipazione ad un progetto di inclusione attiva.

Art 7 Modalità di erogazione del sussidio economico

Il sussidio economico viene erogato anche nel caso in cui il progetto d'inclusione attiva preveda una corresponsione monetaria finanziata con risorse regionali, nazionali e comunitarie diverse da quelle stanziare per il Reis.

I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo del tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo.

I sussidi economici non sono erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche; tuttavia, il soggetto che abbia intrapreso un percorso riabilitativo può essere beneficiario dello strumento del reddito di inclusione, il quale è gestito da un familiare o da un responsabile che lo affianchi nel percorso. L'accertamento della finalizzazione dei sussidi economici al consumo patologico comporta l'immediata revoca del beneficio.

L'Ente metterà in campo tutte le misure tese ad assicurare che il beneficio economico sia utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni di prima necessità a favore del nucleo familiare.

Dopo la conclusione del progetto personalizzato e nel caso in cui l'impegno assunto dal nucleo familiare sia rispettato, è consentito l'accoglimento di una nuova domanda REIS.

Il soggetto erogatore del sussidio provvede ad effettuare verifiche periodiche dell'ISEE e degli altri requisiti di accesso, avendo cura di adottare i provvedimenti conseguenti ad eventuali mutamenti delle condizioni dei beneficiari.

8. Doveri dei beneficiari e sospensione dell'erogazione del REIS

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i **beneficiari** partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali se non in presenza di gravi e comprovati motivi e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

I beneficiari del REIS hanno l'obbligo di comunicare al Servizio Sociale ogni variazione della mutata composizione del nucleo familiare e/o nella situazione reddituale e patrimoniale, intervenuta rispetto al momento di presentazione della domanda.

Qualora un cittadino beneficiario del REIS, durante il periodo di fruizione della Misura Regionale, diventi beneficiario del Rdc, è tenuto a darne immediata comunicazione al fine di consentire la sospensione del contributo REIS. Nel caso in cui tale comunicazione avvenga tardivamente e il cittadino abbia percepito entrambi i contributi (REIS e Rdc) i sussidi REIS dovranno essere immediatamente restituiti secondo le modalità che verranno comunicate dell'ufficio del servizio sociale.

Articolo 9- Modalità' e termini di presentazione della domanda.

L'istanza dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali, sul sito istituzionale www.comune.girasole.og.it o depositati sulla bacheca all'esterno dell'edificio Comunale e dovrà pervenire **entro il 08 Giugno 2022.**

L'istanza potrà essere consegnata direttamente all'Ufficio protocollo del Comune di Girasole, spedita con Racc. A/R, inviata all'indirizzo protocollo.girasole@pec.comunas.it o depositata in busta chiusa nella cassetta postale esterna al Comune.

La domanda debitamente compilata e firmata dal richiedente dovrà essere presentata **da un solo componente il nucleo familiare.**

Alla domanda andrà allegata la seguente documentazione:

- attestazione ISEE in corso di validità del nucleo familiare,
- copia documento di identità del richiedente, in corso di validità;
- eventuali certificazioni di stati di invalidità o di handicap (da cui si evince la percentuale di invalidità) relativi a persone presenti nel nucleo familiare destinatario finale degli interventi, così come risulta dallo stato di famiglia anagrafica;
- copia del libretto di circolazione dell'autoveicolo e/o del motoveicolo posseduto.

La domanda dovrà esser presentata, a pena di esclusione, nei tempi sopra indicati e completa di tutta la documentazione.

Nell'ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare sarà cura del servizio sociale individuare quale dei componenti ammettere.

Articolo 10- Esito del procedimento

Dell'esito del procedimento verrà data notizia sul sito del Comune di Girasole mediante pubblicazione degli elenchi dei beneficiari e degli esclusi distinti per categoria. Per ciascun cittadino inserito nell'elenco, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali di cui al D.Lgs.196/0, verrà indicato esclusivamente il numero di protocollo assegnato all'istanza presentata. La pubblicazione sul sito assolve all'obbligo di comunicazione posto a carico dell'Ente dell'esito del procedimento per ciascuno degli interessati.

Articolo 11- Altre disposizioni

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e determinano la pronuncia di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti il provvedimento emanato su tali basi. L'Amministrazione comunale procederà, ai sensi del D.P.R. N. 445/2000, ad idonei controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai richiedenti il contributo. Il richiedente esprime altresì nella domanda il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.

Articolo 12- Informativa in materia di protezione dati personali

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/03 e ss.mm. i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente bando saranno trattati con strumenti informatici e utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto stabilito dalla normativa. Tale trattamento sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza. L'utilizzo dei dati richiesti ha come finalità quella connessa alla gestione della procedura per l'erogazione dell'intervento ai sensi del presente bando e pertanto il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il Responsabile del procedimento e del trattamento dei dati è individuato nel Responsabile del Servizio Socio-Culturale e Demografico.

Articolo 13- Pubblicità' del bando

Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni, presso l'Albo pretorio e presso l'Ufficio del Servizio Socio-Culturale e Demografico del Comune di Girasole.

IL RESP.LE DEL SERVIZIO

(Dr.ssa Tiziana Mucelli)